DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AI MAGISTRATI ORDINARI AL TERMINE DEL TIROCINIO

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Versione in vigore dal 17 novembre 2011, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio
Estremi	Legge 31 ottobre 2011, n. 187
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-attribuzione-delle-funzioni-ai-magistrati/art-3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it